

Art. 38 Incidenti di veicoli a motore e di cicli

¹ Per le azioni in materia di incidenti di veicoli a motore e di cicli è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo dell'incidente.

² Se l'azione è diretta contro l'Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della LF del 19 dic. 1958¹ sulla circolazione stradale, LCStr) o contro il Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr), oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo di una delle loro succursali.

¹ RS 741.01
